

Codice A2007C

D.D. 22 dicembre 2020, n. 376

**L.R. n. 13/2020, art. 22 - D.G.R. n. 17-1792 del 31.07.2020 - Bonus Turismo una tantum a fondo perduto. Approvazione schema di Contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. dell'erogazione del Bonus alle imprese del settore turistico. Spesa di euro 41.435,00 sul capitolo 140699/2020 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 e conseguenti registrazioni contabili**



**ATTO DD 376/A2007C/2020**

**DEL 22/12/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO**

**A2007C - Offerta turistica**

**OGGETTO:** L.R. n. 13/2020, art. 22 – D.G.R. n. 17-1792 del 31.07.2020 – Bonus Turismo una tantum a fondo perduto. Approvazione schema di Contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. dell'erogazione del Bonus alle imprese del settore turistico. Spesa di euro 41.435,00 sul capitolo 140699/2020 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 e conseguenti registrazioni contabili

Premesso che:

al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, sia lo Stato italiano che l'Unione Europea hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono fronteggiare gravi carenze di liquidità in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020 e con ulteriore delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, ha previsto misure volte a evitare la diffusione del COVID-19;

ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto-legge, sono stati adottati più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta

Regionale, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, in particolare, sono state sospese sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 dello stesso D.P.C.M., modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020;

i suddetti provvedimenti riportano diverse misure volte ad assicurare, tra l'altro, un adeguato sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus), la Commissione europea ha concesso agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi, prevedendo una procedura semplificata per le modifiche dei programmi operativi, nonché l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° febbraio 2020, sostenute per le operazioni di contrasto alla crisi COVID-19;

con la "*Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) pubblicata sulla GUUE C 91 del 20 marzo 2020 come modificata dalla Comunicazione della Commissione - Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01) pubblicata sulla GUE C 112 del 4 aprile 2020*" (di seguito, "Quadro Temporaneo") ha avviato le procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 107.3.b del TFUE che consentono agli Stati Membri di assicurare la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, al fine di consentire loro di porre rimedio alla situazione causata dalla pandemia Covid-19;

il citato Quadro Temporaneo consente di concedere alle attività economiche che si trovano di fronte ad un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, aiuti, anche in forma di sovvenzione diretta, ossia di contributo a fondo perduto;

premesso, inoltre, che:

con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 la Commissione Europea ha approvato il regime quadro in materia di aiuti di Stato contenuto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) 'Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19' (decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 che approva il regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 "*Regime Quadro*");

in attuazione di quanto disposto dal Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), occorre provvedere alla registrazione della misura di aiuto e dei singoli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), dando atto che le caratteristiche dell'aiuto possono rientrare anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del citato Decreto Rilancio;

in quest'ottica, l'articolo 22 della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da COVID - 19*", ha previsto la

concessione di un contributo a fondo perduto (*Bonus Turismo una tantum*) a favore delle attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, gestite in forma imprenditoriale, di cui all'allegato G della citata normativa;

il comma 1 del citato articolo 22 ha stabilito, inoltre, che proprio al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali, Finpiemonte S.p.A. è autorizzata, nell'esercizio 2020, a destinare la propria liquidità a favore di interventi volti a sostenere l'adeguamento dei locali e l'acquisto di materiali o attrezzature imposti dalle nuove esigenze igienico-sanitarie;

conseguentemente, con D.G.R. n. 17 - 1792 del 31.07.2020 "*Legge regionale 13/2020, articolo 22. Disposizioni attuative in merito al Bonus Turismo una tantum a fondo perduto*", la Giunta regionale ha stabilito, tra le altre cose, di mettere a disposizione di Finpiemonte S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni contabili previste dal D.Lgs. n. 118/2011 smi, per le finalità espresse al richiamato art. 22 della L.R. n. 13/2020 le risorse stanziare sul capitolo 279950, Missione 7, Programma 2.

Tenuto conto, pertanto, che sia l'art. 22 della L.R. n. 13/2020 sia la D.G.R. n. 17 - 1792 del 31.07.2020 hanno già individuato Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato dalla Regione Piemonte operante in regime di *in-house providing* strumentale ai sensi della l.r. n. 17/2007, quale soggetto gestore delle attività relative all'erogazione del Bonus una tantum, la quale presenta le seguenti caratteristiche:

- persegue, esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale;
- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un sistema di contabilità analitica;
- ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali contributi a fondo perduto;

Tenuto altresì conto che l'oggetto del servizio che si affida con il presente provvedimento si sostanzia nella gestione dell'erogazione del Bonus una tantum a fondo perduto a favore delle imprese particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che si declina in procedure ed attività che richiedono una struttura organizzativa complessa, di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e considerato che Finpiemonte S.p.A. ha una pluriennale esperienza nella gestione:

- di Fondi rotativi finanziati con risorse regionali;
- di Fondi rotativi finanziati con risorse europee;
- di Strumenti di ingegneria finanziaria istituiti nell'ambito del POR FESR 2007/2013 e 2014/2020;

- in qualità di Organismo Intermedio, di misure di agevolazioni quali contributi a fondo perduto e abbuoni di interesse.

Dato atto che è stato verificato che, nel rispetto dell'art. 192, comma 1 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui soggiace la materia dell'affidamento in house in materia di trasparenza e pubblicità e che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, gli uffici della Regione Piemonte hanno avviato le procedure necessarie attraverso la presentazione della domanda per Finpiemonte S.p.A., secondo le modalità di cui alle Linee guida ANAC n. 7 (caricamento Finpiemonte su portale ANAC – ricevuta prot. ANAC 0010444 del 02/02/2018).

La verifica, secondo le modalità di cui al punto 6. delle citate Linee guida ANAC, dei requisiti per Finpiemonte S.p.A. previsti all'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, si è conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. .

Alla luce di quanto premesso

visto che con lettere del 26 e 27 maggio 2020, agli atti della Direzione della Giunta Regionale, il Direttore generale di Finpiemonte S.p.A., giusti i poteri a lui conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società datata 18 maggio 2020, ha comunicato che la Società procede con effetto immediato ad erogare il Bonus una tantum, nelle more della liquidazione e del pagamento regionali;

considerato che Finpiemonte S.p.A. ha erogato i Bonus Turismo *una tantum*, di cui al citato articolo 22, agli aventi diritto che hanno caricato i propri dati su piattaforma CSI Findom secondo un processo di validazione automatico attuato mediante la piattaforma stessa e, con nota prot. n. 10840 del 2.12.2020, ha comunicato il dettaglio dei dati relativi al Bonus ed ha espresso la necessità di un importo complessivo di risorse pari ad euro 6.000.000,00 per far fronte alla totalità delle richieste pervenute;

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 233 del 28.10.2020 e con D.D. n. 365 del 21.12.2020 si è provveduto ad impegnare, rispettivamente, la somma di euro 4.500.000,00 sul capitolo 279950 (Missione 7, Programma 2) e l'ulteriore somma di euro 1.500.000,00 sul capitolo 286840 (Missione 14, Programma 14.01) del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, a favore di Finpiemonte S.p.A. quale dotazione per l'erogazione del Bonus *una tantum* Turismo di cui alla L.r. 13/2020 alle imprese beneficiarie;

ritenuto opportuno, pertanto, confermare, con il presente provvedimento, l'individuazione di Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore dell'erogazione del Bonus una tantum a fondo perduto di cui all'art. 22 della L.R. n. 13/2020 e provvedere all'affidamento alla Società delle attività di gestione del contributo in conformità alla "*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*" approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, così come modificata dalla D.G.R. n. 17- 2516/2015, nonché alla D.G.R. n. 1-3120 del 11/04/2016 recante "*Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di 'in house-providing strumentale'*", così come modificata dalla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 e alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "*Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)*" e dalla D.D.

n. 43 del 27/02/2018 della Direzione Segretariato Generale approvata in attuazione della D.G.R. stessa con cui è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.G.R. succitata;

preso atto che con nota prot. n. 11027 del 4.12.2020, Finpiemonte S.p.A. ha quindi trasmesso a mezzo pec l'offerta economica per la gestione dell'erogazione del Bonus una tantum a fondo perduto alle imprese beneficiarie individuate sulla base delle disposizioni previste all'art. 22 della L.R. n. 13/2020, per attività da svolgere fino al 2022 per un importo complessivo pari ad euro 41.435,00 (di cui euro 33.963,00 imponibile ed euro 7.472,00 IVA 22%);

ribadito che le attività oggetto dell'affidamento approvato con la presente determinazione sono riconducibili alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno relative ai contributi a fondo perduto e ritenuto di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione di eventuali minori costi da riconoscere a fronte di apposita comunicazione da parte di Finpiemonte S.p.A.).

Con riferimento alla gestione dei Contributi a fondo perduto, si applica la tariffa ritenuta congrua ai sensi delle richiamate D.G.R. n. 2-6472/2018 e D.D. n. 43/2018, nel rispetto del parametro del benchmark definito dalla Convenzione Consip (Lotto GIC 65214842D8);

ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte, che si ritiene approvata, nella misura di euro 41.435,00 (o.f.i.) per la gestione dell'erogazione del Bonus Turismo *una tantum* a fondo perduto nei limiti previsti dall'art. 7 e per la durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto approvato, con il presente atto, sino al 31.12.2022.

I costi derivanti dalla gestione dell'erogazione del contributo a fondo perduto trovano copertura con le risorse di cui al capitolo 140699/2020 (Missione 7 Programma 1), nei limiti delle risorse assegnate.

Alla luce di quanto sopra espresso, si rende possibile:

- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo pec con nota prot. n. 11027 del 4.12.2020, per la gestione dell'erogazione del Bonus Turismo una tantum a fondo perduto di cui all'art. 22 della L.R. n. 13/2020 alle imprese turistiche beneficiarie;

- approvare lo schema di Contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione. I costi per la gestione dell'erogazione del Bonus Turismo *una tantum* a fondo perduto, di competenza della Direzione Cultura, Turismo e Commercio, risultano articolati nel modo seguente, negli anni 2020-2022:

euro 32.872,00 (Iva 22% inclusa), per le attività da svolgere nell'anno 2020;

euro 7.834,00 (Iva 22% inclusa), per le attività da svolgere nell'anno 2021;

euro 729,00 (Iva 22% inclusa), per le attività da svolgere nell'anno 2022.

L'Iva relativa alle fatture emesse è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

All'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad euro 6.000.000,00, tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (CUP) J66E20000090002

- impegnare sul capitolo 140699/2020 (Missione 7 Programma 1), del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), quale compenso

per l'attività svolta, la somma di euro 41.435,00 (o.f.i), per la parte di competenza della Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, Bonus *una tantum* Turismo, come di seguito ripartita: euro 32.872,00 (Iva 22% inclusa), per gli oneri di gestione relativi alle attività fino al 31.12.2020; euro 7.834,00 (Iva 22% inclusa), per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgere nell'anno 2021; euro 729,00 (Iva 22% inclusa), per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgere nell'anno 2022.

Dato atto che, in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento a titolo di oneri di gestione si presumono esigibili negli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 e che il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

dato atto, inoltre, che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

ribadito che le modalità di trasferimento a Finpiemonte S.p.A. delle risorse, a titolo di dotazione finanziaria del Bonus Turismo *una tantum* a fondo perduto e a titolo di oneri di gestione, sono definite nello schema di Contratto, approvato con il presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 36-8717 del 05/04/2019 "*Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - Approvazione indirizzi*";

verificata la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato che il Responsabile del procedimento è il dirigente *ad interim* del Settore Offerta Turistica, dr. Claudio Marocco

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE AD INTERIM**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

- visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, e relative circolari attuative della Regione Piemonte s.m.i.
- visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti) modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42";
- vista la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)";
- vista la Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- vista la D.G.R. n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022". Approvazione del di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;
- vista la D.G.R. n.19-1404 del 22 maggio 2020 avente ad oggetto: "L.R. 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, modificata dalla l.r. 15 maggio 2020, n. 12 "Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid - 19 "Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.. Seconda integrazione";
- vista la L.R. n. 13/2020 e la relativa D.G.R. n. 17 - 1792 del 31.07.2020;
- vista la D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 di approvazione della "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.", così come modificata con D.G.R. n. 17 - 2516 del 30.11.2015;
- vista la determina n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (risposta c. 4 alle faq di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- vista la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)";
- vista la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della DGR n. 2 - 6472 del 16/02/2018;

- vista la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche";
- visto il capitolo 140699/2020 , Missione 7 Programma 1 che è pertinente e presenta la necessaria disponibilità;

*determina*

- di confermare Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore dell'erogazione del Bonus Turismo *una tantum* a fondo perduto di cui all'art. 22 della L.R. n. 13/2020 "*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19*" e della relativa delibera di attuazione D.G.R. n. 17 - 1792 del 31.07.2020 "*Disposizione attuative in merito al bonus Turismo una tantum a fondo perduto*";

- di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo pec, acquisita agli atti della Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Offerta Turistica con prot. n. 11027 del 4.12.2020, per la gestione dell'erogazione del citato Bonus Turismo *una tantum* a fondo perduto, nei limiti previsti dall'art. 7 e per la durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto;

- di approvare lo schema di Contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. (**Allegato A** alla presente determinazione) per la gestione dell'erogazione del Bonus Turismo *una tantum* a fondo perduto di cui all'art. 22 della L.R. n. 13/2020 "*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19*".

I costi per la gestione dell'erogazione del Bonus Turismo *una tantum* a fondo perduto, risultano articolati nel modo seguente, negli anni 2020-2022:

euro 32.872,00 (Iva 22% inclusa), per gli oneri di gestione relativi alle attività fino al 31.12.202,

euro 7.834,00 (Iva 22% inclusa), per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgere nell'anno 2021,

euro 729,00 (Iva 22% inclusa), per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgere nell'anno 2022.

L'Iva relativa alle fatture emesse è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

- di impegnare sul capitolo 140699/2020 (Missione 7 Programma 1), del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), quale compenso per l'attività svolta, la somma di euro 41.435,00 (o.f.i), per la parte di competenza della Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, Bonus *una tantum* Turismo;

La codifica della transazione elementare è riportata nell'Appendice A "*Elenco registrazioni contabili*", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di dare atto che, in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento a titolo di oneri di gestione si presumono esigibili negli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022;



- di dare atto, inoltre, che il citato impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

- di dare atto, infine, che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale e che le modalità di trasferimento a Finpiemonte S.p.A. delle risorse, a titolo di dotazione finanziaria del Bonus Turismo *una tantum* a fondo perduto e a titolo di oneri di gestione, sono definite nello schema di Contratto, approvato con il presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nonché, ai fini dell'efficacia, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. Si demanda a Finpiemonte S.p.A. di provvedere, relativamente all'individuazione dei destinatari finali delle agevolazioni, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Ai fini dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo complessivo: euro 41.435,00 (o.f.i)

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (Rep. 15263/2010) di cui alla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22/03/2010 e s.m.i.

Responsabile del procedimento: Dr. Claudio Marocco.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Firmato digitalmente da Claudio Marocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CONTRATTO\_Finpiemonte\_\_Bonus\_Turismo\_(1).pdf

Allegato



---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Rep.-n.

**REGIONE PIEMONTE**

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A., delle attività relative alla gestione della misura “BONUS TURISMO – L.R. 13/2020 Articolo 22 - Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n.18”.

Tra

**REGIONE PIEMONTE** – Direzione Cultura, Turismo e Commercio, Settore Offerta Turistica, in persona del Dirigente pro-tempore, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, Via \_\_\_\_\_, Torino, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

**FINPIEMONTE S.p.A.**, soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Dott. Marco Milanese, nato a Bra il 3 agosto 1960, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Riccardo Cinque di Torino, in data 3.4.2020, rep. n. 36508, registrata a Torino in data 6.4.2020 n. 14330. Giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_, (nel seguito Finpiemonte); nel seguito, ove congiuntamente, anche “Parti”.

**PREMESSO CHE**

a) con legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 avente come oggetto la riorganizzazione dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese, la Regione

ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, deputata a svolgere attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) ai sensi dell'art. 5 bis dello Statuto Sociale (Controllo Analogo), "in quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con D. Lgs. 175/2016 e s.m.i, e riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale";

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro), successivamente integrata con D.G.R. n. 17-2516 del 30 novembre 2015 (rep. 105), che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

d) con D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 la Giunta della Regione Piemonte ha approvato le nuove "Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di *in house providing strumentale*", che disciplina, tra l'altro, le modalità di affidamento in house;

e) la Regione Piemonte ha presentato ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs.

50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 7/2017, domanda di iscrizione di Finpiemonte nell'elenco delle società in house (Protocollo Anac 0010444 del 02/02/2018);

f) la verifica, secondo le modalità di cui al punto 6. delle Linee guida ANAC n. 7/2017, dei requisiti di Finpiemonte S.p.A. previsti all'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, si è conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;

g) con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)” la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte;

h) con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 il Segretario generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte, in attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018;

i) la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19”, prevede all'art. 22 la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto, a favore delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, gestite in forma

imprenditoriale, colpite dall'attuale crisi economico-finanziaria (nel seguito

*Bonus Turismo ex LR 13/2020*). Le imprese destinatarie del bonus, sono

quelle incluse nell'allegato G della norma stessa (denominato *Allegato A*

*della L.R. 18/1999*);

l) ai sensi del comma 6 dell'art. 22 della legge regionale sopracitata,

Finpiemonte è individuata come soggetto gestore delle risorse;

m) con Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2020, n. 17-1792

sono state approvate le disposizioni attuative relative al *Bonus Turismo ex LR*

*13/2020*. In particolare, la Giunta Regionale ha disposto che:

- siano messe a disposizione di Finpiemonte le risorse stanziare sul

capitolo 279950/2020 (fondo perduto) Missione 7, Programma 2;

- l'elenco degli aventi diritto al Bonus una tantum è determinato dai dati

contenuti accedendo al servizio Piemonte Dati Turismo per l'invio dei dati

statistici dei movimenti dei clienti sul portale regionale dedicato;

- Finpiemonte proceda all'erogazione del Bonus una tantum, nel rispetto

delle soglie economiche, in seguito alla presentazione di richiesta da parte

degli aventi diritto che avranno caricato i propri dati su piattaforma CSI

Findom secondo un processo di validazione automatico attuato mediante la

piattaforma stessa;

- le richieste del Bonus una tantum possano avvenire, secondo la

procedura a sportello ex articolo 5 del dlgs 123/1998, fino ad esaurimento

delle risorse totali disponibili fino ad un massimo pari ad € 10.734.375 e,

comunque, non oltre il 31.10.2020;

- di demandare alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio l'adozione

degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione.

n) con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 28/10/2020 è stata impegnata la somma di Euro 4.500.000 sul capitolo 279950 del Bilancio finanziario gestionale 2020, a favore di Finpiemonte.

o) con Determinazione Dirigenziale n. D.D. n. 365 del 21.12.2020 è stata impegnata una ulteriore somma di Euro 1.500.000 sul capitolo 286840 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 a favore di Finpiemonte. Pertanto l'importo stanziato per il Bonus Turismo sul capitolo 279950 e sul capitolo 286840 risulta essere complessivamente pari ad Euro 6.000.000

p) con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema d'affidamento \_\_\_\_\_.

Con il presente contratto, le Parti ritengono di disciplinare le attività che Finpiemonte dovrà svolgere nell'ambito della misura Bonus Turismo L.R. 13/2020, nel rispetto della D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, a seguito della quale la Regione e Finpiemonte in data 02/04/2010 hanno sottoscritto la Convenzione Quadro, successivamente integrata con D.G.R. n. 17-2516 del 30/11/2015, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Oggetto**

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività relative alla gestione del Bonus Turismo ex L.R. 13/2020, di cui alla L.R. 13/2020 e alla D.G.R. 31 luglio 2020, n. 17-1792, previste nell'offerta di servizio pervenuta agli atti del Settore Offerta Turistica a mezzo pec (prot. n. 11027 del 4.12.2020) e

dettagliate nell'art. 2 del presente contratto.

2. Il *Bonus Turismo ex L.R. 13/2020* prevede la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto a favore delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, gestite in forma imprenditoriale, colpite dall'attuale crisi economico-finanziaria. La puntuale indicazione delle categorie beneficiarie dei contributi e gli importi spettanti a ciascuna di queste sono indicati nell'allegato G alla legge stessa (denominato Allegato A della legge regionale 18/1999).

3. I bonus una tantum a fondo perduto sono concessi al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza da Covid-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali e attrezzature imposti dalle nuove esigenze e misure igienicosanitarie.

4. Le imprese devono risultare attive e aperte ai turisti, avere sede legale nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e sostenere le spese di cui al comma 3 entro l'anno 2021

#### **Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte**

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività di:

a) supporto nella definizione della misura e dell'impostazione del flusso operativo, attraverso il quale viene fornito a Finpiemonte l'elenco dei beneficiari a cui erogare i contributi, con i relativi importi;

b) liquidazione degli aiuti e risoluzione delle problematiche operative connesse, gestione documentale e registrazione degli aiuti sul Registro

Nazionale (RNA);

c) controlli a campione in itinere ed ex-post e connessa gestione documentale, finalizzata alla verifica delle condizioni di ricevibilità del contributo, eventuale revoca degli aiuti ed azioni connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639, mediante la società Soris S.p.a e denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti, nei casi previsti dal d.lgs 26/08/2016 n. 174 (Codice di giustizia contabile), ai sensi degli artt. 52 e seguenti del predetto codice;

d) acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;

e) comunicazione periodica alla Giunta regionale dell'importo erogato per le singole attività economiche;

f) servizio di informazione/assistenza utenza;

g) attività finanziaria e contabile, connessa ai fondi pubblici trasferiti.

2. Le attività dovranno essere espletate nel rispetto della normativa richiamata in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

### **Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte**

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative e in particolare le attività sotto elencate:



a) predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'attuazione della misura;

b) la definizione di eventuale modulistica, in raccordo e coordinamento con Finpiemonte.

2. La Regione svolge le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

#### **Art. 4 – Fondo e Risorse**

1. La Regione con l'art. 22 della L.R. 13/2020 ha stabilito che la dotazione finanziaria massima del Bonus Turismo è pari a Euro 10.734.375,00. Con determinazioni dirigenziali n. 233 del 28.10.2020 e n. 365 del 21.12.2020 è stato disposto di impegnare a favore di Finpiemonte per l'attuazione di quanto stabilito dalla citata normativa regionale, rispettivamente Euro 4.500.000 ed Euro 1.500.000 per un totale complessivo pari ad Euro 6.000.000

2. Nelle more della liquidazione delle risorse regionali di cui al precedente comma 1, a partire dal giorno 7/8/2020 Finpiemonte ha provveduto ad erogare i contributi a fondo perduto richiesti dai beneficiari, anticipando risorse per € 4.500.000, attinte nell'ambito delle disponibilità liquide dei fondi regionali in gestione (in particolare dalle risorse previste per l'erogazione dei bonus una tantum a fondo perduto, previsti agli articoli 3 e 4 della L.R. 12/2020).

3. Con determinazione n. 233 si è impegnata la somma di Euro 4.500.000 sul

capitolo 279950 del Bilancio 2020, a favore di Finpiemonte quale dotazione iniziale finalizzata all'erogazione del Bonus Turismo ex L.R. 13/2020 e, di conseguenza, al ripristino delle risorse anticipate, di cui comma precedente.

4. Le ulteriori risorse, pari ad Euro 1.500.000 impegnate con determinazione n. 365 del 21.12.2020 saranno trasferite a Finpiemonte su specifica richiesta, a fronte di effettive esigenze operative e compatibilmente con le disponibilità finanziarie degli uffici di Tesoreria regionale.

5. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 5 – Durata**

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e fino al 31/12/2022.

2. In caso di necessità potranno essere concordate tra le Parti eventuali proroghe mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza modifica del presente contratto.

#### **Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio**

1. La Regione Piemonte esercita il controllo analogo sull'attività di Finpiemonte nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6001 del 01/12/2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato le nuove linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale, nonché la vigilanza sull'affidamento regolamentato dal presente contratto anche in conformità alla normativa generale e speciale di riferimento.

2. Finpiemonte è altresì tenuta ad attenersi alla normativa vigente in

materia di archiviazione, conservazione e scarto dei documenti.

3. La Direzione Cultura, Turismo e Commercio si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento. Finpiemonte dovrà, in ogni caso, dare applicazione alla normativa primaria e secondaria (affidente le materie di cui sopra od altre materie) che entrerà in vigore successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto e la cui applicazione risulti obbligatoria in riferimento alle attività e funzioni oggetto del presente affidamento.

4. Il presente contratto potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni in conseguenza dell'attuazione degli indirizzi sul controllo analogo, indicati al comma 1.

#### **Art. 7 – Costi delle attività – Corrispettivo**

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponderà a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nelle premesse.

2. Le attività sono dettagliate nell'offerta di servizio, pervenuta agli atti della Direzione Cultura, Turismo e Commercio (a mezzo pec con protocollo n.11027 del 4.12.2020). Gli oneri complessivi della Misura assommano ad Euro 33.963 (oltre Iva 22%, per complessivi Euro 41.435).

3. Così come dettagliato nell'offerta di servizio, il costo complessivo è ripartito nel seguente modo:

a) per **l'annualità 2020** in euro 26.944 (oltre Iva) per complessivi euro 32.872 (iva inclusa);

b) per **l'annualità 2021** in euro 6.421 (oltre Iva) per complessivi euro

7.834 (iva inclusa);

c) per l'annualità 2022 in euro 597 (oltre Iva) per complessivi euro 729 (iva inclusa).

4. La copertura del corrispettivo a da carico della Direzione Cultura, Turismo e Commercio è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 140699del Bilancio regionale 2020-2022.

5. Finpiemonte presenterà annualmente un dettagliato consuntivo dei corrispettivi dovuti per le attività oggetto del presente contratto. A tale proposito è tenuta a monitorare l'andamento delle attività e dei costi sostenuti.

6. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla Direzione Cultura Turismo e Commercio a Finpiemonte a seguito di emissione di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-2013 della legge n. 244 del 24/12/2007, del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 55 del 3/04/2013 e dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 24/04/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89 del 23/06/2014), entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta che sarà opportunamente valutata dal Responsabile della struttura regionale competente.

#### **Art. 8 – Modalità di revisione del contratto**

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle

condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

#### **Art. 9 – Revoca del contratto**

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

#### **Art. 10 – Risoluzione del contratto**

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause

dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e  
soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la  
risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

1. La Regione Piemonte e Finpiemonte si riconoscono, ai sensi del  
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27  
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al  
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che  
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati,  
di seguito: GDPR), e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di  
protezione dei dati personali), come novellato dal D. Lgs. 101/2018, recante  
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento  
(UE) 2016/679, entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati  
con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere  
agli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del  
rapporto instaurato con il presente atto.

2. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce  
direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle  
attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni  
titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa  
sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri  
trattamenti.

3. Per quanto concerne il trattamento da parte della Regione Piemonte di  
dati personali riferiti a persone fisiche di Finpiemonte (necessari per la stipula  
del presente contratto o per altri fini), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento

UE 2016/679 sopra citato (GDPR), i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al contratto ed al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Cultura, Turismo e Commercio. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali previste. Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it).

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile pro tempore della Direzione Cultura, Turismo e Commercio - Settore Offerta Turistica. I dati personali sopra citati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati. I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 281/1999 e s.m.i.). I dati personali sono conservati, per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra Europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali

automatizzati compresa la profilazione. I dati personali potranno essere comunicati ad altre strutture regionali interessate, in particolare la Direzione della Giunta regionale, Settore Indirizzi e controlli Società Partecipate e Settore Contratti - persone giuridiche - espropri - usi civici, nonché ad altri soggetti od Autorità nei casi previsti dalla legge. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

5. Per quanto concerne il trattamento, da parte di Finpiemonte, di dati personali riferiti alle persone fisiche della Regione, inerenti la stipula del contratto, si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicati sul sito web di Finpiemonte S.p.A.

#### **Art. 12 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 13 – Repertoriamento e registrazione in caso d'uso**

1. Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del



D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

#### **Art. 14 – Codice di comportamento**

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Codice citato al comma 1, esso, oltre ai dipendenti della Giunta Regionale, si applica anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.

3. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione della presente convenzione, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

**Art. 15 – Foro Competente**

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Offerta Turistica della Direzione regionale Cultura Turismo e Commercio

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*